

Legge regionale 21 ottobre 2010 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

## **Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.**

### **Art. 63**

*(Modifiche alla legge regionale 28/2002)*

1. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** al comma 3 dell'articolo 5 dopo le parole << si avvale dei Consorzi di bonifica >> sono inserite le seguenti: << , mediante delegazione amministrativa intersoggettiva, >> e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: << La delegazione amministrativa intersoggettiva comprende anche la valutazione strategica ambientale. >>;

**b)** al comma 6 dell'articolo 5 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: << Previo parere della conferenza interna di servizi di cui all'articolo 21 della legge regionale 7/2000 e previa deliberazione della Giunta regionale, i piani sono approvati con decreto del Presidente della Regione che decide sulle eventuali osservazioni. >>;

**c)** l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

### **<<Art. 6**

*(Esame tecnico dei piani di riordino fondiario)*

1. La conferenza interna di servizi di cui all'articolo 21 della legge regionale 7/2000 esprime parere tecnico sui piani di riordino fondiario di cui al titolo II, capo IV, del regio decreto 215/1933.>>;

**d)** prima dell'articolo 28 è inserito il seguente:

### **<<Art. 28 ante**

*(Fissazione termini)*

**1.** I termini di presentazione dei progetti relativi a interventi la cui realizzazione è stata affidata in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica nel corso degli anni 2007 e 2008 sono fissati al 31 dicembre 2013.>>.